



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

DI PRONTA REPERIBILITÀ

Del Servizio di Stato Civile

(Approvato con deliberazione di G.C.n.34 del 21.03.2024)

INDICE

- Art. 1 NOZIONE DEL SERVIZIO DI “PRONTA REPERIBILITÀ”
- Art. 2 FINALITÀ DEL SERVIZIO
- Art. 3 CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEI TURNI DI REPERIBILITÀ
- Art. 4 TURNI DI REPERIBILITÀ
- Art. 5 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI TURNI ED EVENTUALI MODIFICHE
- Art. 6 OBBLIGHI DEL PERSONALE INTERESSATO
- Art. 7 MANCATA REPERIBILITÀ
- Art. 8 INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ ED ALTRI COMPENSI
- Art. 9 ENTRATA IN VIGORE
- Art. 10 NORMA DI RINVIO

Articolo 1 - Nozione del servizio di “pronta reperibilità”

1. Con l'espressione “pronta reperibilità” si indica l'obbligo del dipendente, incluso nel relativo turno, di trovarsi nelle condizioni di ricevere prontamente e costantemente, per l'intera durata del turno in questione, le eventuali chiamate e di provvedere in conformità raggiungendo il posto di lavoro entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata ricevuta.
2. Il servizio di pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale dell'Ente.

Articolo 2 - Finalità del servizio

1. Il servizio ha lo scopo di assicurare l'erogazione di servizi essenziali alla cittadinanza e precisamente le dichiarazioni di nascita tardive, la stesura degli atti di morte, il rilascio dell'autorizzazione alla inumazione e alla tumulazione nonché l'autorizzazione al trasporto delle salme nelle giornate del sabato, della domenica e in concomitanza di festività infrasettimanali ovvero nei periodi di festività prolungate.
2. In considerazione del fatto che le dichiarazioni di morte vanno rese all'Ufficio di Stato Civile entro le 24 (ventiquattro) ore dal decesso, il servizio sarà garantito nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 20,00 della giornata del sabato, della domenica e in concomitanza di festività infrasettimanali ovvero nei periodi di festività prolungate.
3. Incaricati del servizio sono i dipendenti assegnati presso l'Ufficio di Stato Civile, in possesso della delega di Ufficiale di Stato Civile.
4. È esclusa dal servizio di pronta reperibilità ogni attività cui l'Ente può adempiere con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie ed alla programmazione dei servizi. Non sono ammesse chiamate in reperibilità per altri interventi.

Articolo 3 - Criteri generali per l'assegnazione dei turni di reperibilità

1. Il servizio di reperibilità disciplinato dal presente regolamento è assicurato a rotazione, ordinariamente in maniera volontaria, dal personale dipendente dell'Ufficio di Stato Civile.
2. In mancanza di disponibilità volontariamente manifestate, il Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale competente predispone i turni di reperibilità tra il personale del Servizio Demografico in maniera da garantire in ogni caso il corretto ed adeguato espletamento del servizio.
3. Sono esclusi dal servizio di reperibilità coloro che non possono adempiervi in conseguenza dell'applicazione delle norme a tutela della maternità e/o a tutela di condizioni di svantaggio (ad esempio disabilità).
4. Non è possibile collocare nel turno di reperibilità di una determinata giornata il personale che, per quella giornata, sia in malattia o sia stato autorizzato a fruire del congedo ordinario o dei permessi giornalieri previsti dalla contrattazione e dalla legge.

Articolo 4 - Turni di reperibilità

1. Per ciascun dipendente non possono essere previsti, salvo evenienze eccezionali valutate dal Responsabile dell'Area più di 6 (sei) turni mensili di reperibilità.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del CCI, Parte normativa, del 28.12.2023, si è dato atto che, in caso sia necessario, per mancanza di personale, è possibile elevare il numero dei turni di reperibilità nel mese, l'elevazione può arrivare fino ad un massimo di 8 volte in un mese.

Articolo 5 - Modalità di predisposizione dei turni ed eventuali modifiche

1. Il calendario dei turni di reperibilità, viene predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale in tempo congruo per assicurare il servizio.
2. Il calendario e il contatto a cui rivolgersi saranno pubblicati sul sito istituzionale.

Articolo 6 - Obblighi del personale interessato

1. Il personale impiegato nel servizio di "pronta reperibilità" è munito di cellulare di servizio. Il numero di telefono viene trasmesso al locale Comando/Stazione dei Carabinieri.
2. Durante l'effettuazione del turno di reperibilità il dipendente addetto ha l'obbligo:
 - di tenere il telefono in dotazione sempre acceso ed in condizioni idonee alla ricezione delle chiamate;
 - di verificare periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;
 - di rispondere prontamente alle chiamate;
 - di effettuare la timbratura entro e non oltre 30 (trenta) minuti dalla chiamata ricevuta e a fine prestazione;
 - di svolgere tutti i compiti derivanti dal servizio e regolamentati dalla legislazione vigente.
3. Il dipendente è obbligato a comunicare tempestivamente al proprio Responsabile di Area qualsiasi guasto e/o anomalia concernenti il telefono in dotazione.
4. I dipendenti interessati dal servizio di "pronta reperibilità" non possono, salvo quanto previsto dal comma successivo, rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali, dal presente regolamento e da disposizioni specifiche di servizio impartite dal Responsabile del Servizio competente.
5. Il dipendente in turno di reperibilità che, per malattia od infortunio, non possa effettuare il servizio, ha l'obbligo di informare tempestivamente il proprio Responsabile di Area il quale provvede a disporre la sostituzione. Per comprovate esigenze specifiche ed eccezionali, il dipendente in turno di reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile previo assenso del Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale
Eventuali sostituzioni concordate tra il personale, ma non assentite dal Responsabile dell'area competente saranno ritenute illegittime ad ogni effetto di legge.

Art. 7 - Mancata reperibilità

1. Il dipendente che, essendo posto in servizio di pronta reperibilità, risulti non reperibile perde il diritto al compenso maturato per l'intero turno e, salvo giustificato motivo, è soggetto a procedimento disciplinare.

Articolo 8 - Indennità di reperibilità

1. Il servizio di pronta reperibilità è remunerato secondo gli importi e le modalità di cui all'articolo 24, comma 1, del CCNL del 21/5/2018 che stabilisce l'indennità fissata in €10.32 per 12 ore al giorno.

2. Nel caso dell'art.18, comma 6, ai sensi del CCI del 28/12/2023 in cui si dichiara che è possibile elevare la misura dell'indennità di cui all'articolo 24, comma 1, del CCNL del 21/5/2018 fino ad un massimo di 8 volte in un mese della reperibilità prevista l'indennità sarà elevata fino ad un massimo di €11.32.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

Articolo 10 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa di settore.